

# **CITTA' DI MARIANO COMENSE**



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 06/07/2020) modificato con  
deliberazione di C.C. n. 109 del 19/12/2022**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **TITOLO I – OGGETTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 3 – Presupposto	pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi	pag. 3

### **TITOLO II – DEFINIZIONI E BASI IMPONIBILI**

Art. 5 – Definizione degli immobili assoggettati all'imposta	pag. 4
Art. 6 – Definizione di abitazione principale	pag. 5
Art. 7 – Fabbricati assimilati all'abitazione principale	pag. 5
Art. 8 – Base imponibile per i fabbricati e per i terreni	pag. 6
Art. 9 – Base imponibile per le aree fabbricabili	pag. 7

### **TITOLO III – RIDUZIONI, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 10 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico/artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	pag. 7
Art. 11 – Base imponibile per immobili ceduti in comodato d'uso registrato	pag. 8
Art. 12 – Agevolazione per cessione in uso gratuito non registrato	pag. 9
Art. 13 – Esenzioni	pag. 10
Art. 14 – Detrazione per abitazione principale	pag. 11
Art. 15 – Riduzione per locazioni a canone concordato	pag. 11
Art. 16 – Agevolazioni in occasione di eventi calamitosi o altre situazioni di emergenza	pag. 11

### **TITOLO IV – ALIQUOTE, VERSAMENTI, RISCOSSIONE**

Art. 17 – Aliquote	pag. 12
Art. 18 – Versamenti	pag. 12
Art. 19 – Dichiarazione	pag. 13
Art. 20 – Rimborsi e compensazioni	pag. 14
Art. 21 – Funzionario Responsabile	pag. 14
Art. 22 – Verifiche ed accertamenti	pag. 14
Art. 23 – Sanzioni ed interessi	pag. 15

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi al personale addetto	pag. 16
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	pag. 16
Art. 26 – Norma di rinvio	pag. 16
Art. 27 – Entrata in vigore e norme finali	pag. 17

## **TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l’applicazione nel Comune di Mariano Comense dell’Imposta Municipale Propria (IMU), istituita e disciplinata dall’art. 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. A norma del comma 780, dell’art. 1 della l. 160/2019, sono abrogati i commi da 1 a 12-ter e 13-bis dell’art. 1 del D.L. 201/2011 e i commi 639 e segg. della l. 147/2013 relativi ad IMU e TASI.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente Regolamento viene aggiornato a seguito della sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale delle disposizioni che disciplinano la fattispecie dell’abitazione principale IMU ai fini dell’esenzione dal tributo, di cui all’art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **ART. 2 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Mariano Comense, sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L’imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

### **ART. 3 PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, come fabbricati, aree fabbricabili e terreni, secondo le definizioni degli articoli seguenti, fatte salve eventuali esclusioni disposte per legge.
2. Sono compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e sino all’anno 2021 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.
3. Il possesso dell’abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
4. L’imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi degli articoli seguenti ed applicando a tale valore le aliquote deliberate ai sensi dell’art. 17.

### **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali:
  - il proprietario di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, secondo le definizioni ed esclusioni di cui agli articoli seguenti;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, terreni ed aree edificabili, secondo le definizioni ed esclusioni di cui agli articoli seguenti;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - il genitore assegnatario della casa familiare, indipendentemente dalla quota di possesso e da quella che lo stesso sceglie come propria residenza e dimora abituale, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario di figli;
  - il coniuge, erede more uxorio della casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune, anche quando concorra con altri chiamati, il quale si intende in ogni caso, ai fini dell'imposta e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 540 del codice civile, titolare del diritto di abitazione.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un unico immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di agevolazioni o esenzioni.

## **TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE**

### **ART. 5**

#### **DEFINIZIONE DEGLI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
- a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  
Per "area pertinenziale" si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio, stesso mappale, del fabbricato o a questo unitariamente accatastata-graffata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da non consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma;
  - b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, come disposto dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, conv. con l. 248/2006.  
Non sono da considerarsi fabbricabili, benché inclusi in aree utilizzabili a scopo edificatorio, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto, sui quali, invece, persiste

- l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- c) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, che non sia area fabbricabile in base al punto b).

## **ART. 6**

### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione, con i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.
3. Nel caso in cui i componenti di un medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, di cui siano possessori, secondo la definizione di soggetto passivo, l'esenzione ai fini IMU spetterà solo ed esclusivamente quando la residenza anagrafica coincida con la dimora abituale, intendendosi per "abitualità della dimora" la permanenza nell'immobile, ben identificato catastalmente, in particolare con riferimento alle banche dati anagrafiche, per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive.
4. L'Ufficio Tributi si riserva il diritto di effettuare le opportune verifiche, anche tramite contatti con l'eventuale diverso Comune. Saranno, a tal fine, rilevanti, i riscontri forniti circa l'esistenza di contratti di allacciamenti e consumi relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o acqua, nonché di eventuali posizioni fiscali ai fini della tassa rifiuti, in particolare in caso di richiesta di rimborso dei versamenti effettuati in autoliquidazione o in caso di attività accertativa.

## **ART. 7**

### **FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono altresì considerate abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (G.U. n. 146/2008), adibiti ad abitazione principale;
  - d) alla casa familiare, indipendentemente dalla quota di possesso, assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso,

qualora lo stesso vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale; la soggettività IMU permane anche qualora l'immobile in questione non sia adibito ad abitazione principale del genitore affidatario e dei figli allo stesso affidati;

- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f) una ed una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non sia locato o ceduto in uso gratuito, abitazione, o comodato registrato a terzi. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali immobili deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti o agevolativi, con le modalità previste all'art. 19.

## **ART. 8**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI E PER I TERRENI**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti al comma 745, dell'art. 1 della l. 160/2019, relativi alle diverse categoria catastali di appartenenza.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero se successiva alla data di acquisizione, secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 333/1992, ossia l'ammontare, al lordo dell'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Le variazioni di rendita catastale, intervenute in corso d'anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, come da DOCFA o da visura catastale, o se antecedente, dalla data di utilizzo. A titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
  - variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare,
  - soppressione catastale,
  - fusione catastale,
  - nuova costituzione unità da soppressione di altra unità catastale
6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della l. 160/2019.
7. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano, è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 5.

**ART. 9**  
**BASE IMPONIBILE**  
**PER LE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici anche in corso d'anno, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato, indipendentemente da eventuale rilascio di certificato di abitabilità o agibilità.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori, quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
4. I valori, deliberati periodicamente con apposito atto dell'organo competente, costituiscono solo valori minimi delle aree fabbricabili in relazione all'ubicazione, destinazione prevalente e SLP realizzabile per zone omogenee, ma non rappresentano limite all'attività di accertamento da parte del Comune, il quale è tenuto a verificare che la base imponibile dichiarata non risulti inferiore al valore venale in comune commercio.

**TITOLO III –RIDUZIONI, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

**ART. 10**  
**BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER**  
**I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati già dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione all'istanza con cui presenta la richiesta di perizia. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, corredata da perizia da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità possono riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. L'inagibilità o l'inabitabilità, che devono coesistere con l'assenza di utilizzo dell'immobile, devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto, che comporti il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica: ricorrono tali condizioni nel caso di immobili diroccati, fatiscenti o pericolanti per i quali sono necessari interventi edilizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f) del D.P.R. 380/2001. A titolo esemplificativo:

- fondazioni, strutture orizzontali (solai e tetti) e verticali con gravi lesioni che compromettono la stabilità dell'edificio, rischi di crollo totale o parziale e pericolo a persone o cose,
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino.

4. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al comma 1 non ricorrono nel caso di fabbricati per i quali sono necessari, o sono in corso, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001. A titolo esemplificativo:

- fabbricato soggetto a lavori di ammodernamento o abbellimento dei servizi igienici,
- fabbricato a cui manchino gli allacciamenti alle utenze,
- fabbricato dichiarato in catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.

5. Per i fabbricati non utilizzati, interessati dalle seguenti opere:

- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- demolizione e ricostruzione
- ristrutturazione urbanistica

si applica l'art 9, comma 2.

6. L'imposta è calcolata applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 17.

7. Il contribuente che intenda usufruire della riduzione deve presentare dichiarazione IMU o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 su apposito modulo predisposto, corredate da perizia di cui al comma 1, lett. b), che attesti lo stato del fabbricato secondo quanto disposto all'art. 19, relativamente ai termini dichiarativi.

8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità, secondo le medesime modalità, indicando la data di inizio dei lavori di intervento edilizio.

9. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente ai sensi dei commi precedenti, mediante l'Ufficio comunale competente, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

10. L'omissione di uno degli adempimenti previsti, comporta il mancato riconoscimento della riduzione o la decadenza da tale diritto.

## **ART. 11**

### **BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CEDUTI IN COMODATO D'USO REGISTRATO.**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari cedute con contratto di comodato d'uso registrato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio e viceversa), alle seguenti condizioni, che devono essere tutte soddisfatte:

- il contratto di comodato, verbale o scritto, deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- l'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto;
- l'abitazione ceduta in uso gratuito non deve essere accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;



- il comodatario deve usare l'immobile come abitazione principale, quindi deve esservi residente e dimorarci abitualmente con i componenti del proprio nucleo familiare; all'abitazione possono essere abbinate non più di una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);
  - il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia, risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune dell'immobile dato in uso gratuito e può possedere, oltre all'immobile dato in comodato, solo un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
2. Il comodante che intenda usufruire della riduzione può presentare, dichiarazione IMU o in alternativa apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, allegando copia della registrazione del contratto di comodato; la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione, la riduzione potrà trovare applicazione solo a partire dall'annualità per la quale non risultano ancora scaduti i termini di presentazione.
  3. Tale riduzione è estesa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  4. La riduzione di cui al presente articolo trova applicazione anche nel caso di comodato fra comproprietari, qualora siano comunque rispettati i requisiti previsti dalle norme di Legge.
  5. L'imposta è calcolata applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune ai sensi dell'art.17.
  6. Qualora l'immobile ceduto in comodato registrato sia di interesse storico o artistico, la detrazione del 50% per il comodato si applica alla base imponibile già prevista per l'immobile storico o di interesse artistico.

## **ART. 12**

### **AGEVOLAZIONE PER CESSIONE IN USO GRATUITO NON REGISTRATO**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti di cui al comma 756 dell'art. 1 della l. 160/2019, e comunque sino all'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui allo stesso comma, qualora non vengano rispettati anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 11 ai fini della riduzione di base imponibile in caso di comodato d'uso registrato, la cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze avrà comunque valore di "cessione in uso gratuito", dalla data di stipula del contratto anche se verbale o fra parenti in linea collaterale di secondo grado o in presenza di più immobili.
2. E' pur sempre necessario che non si tratti di immobili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e che il cessionario vi abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale.
3. A tale fattispecie verrà applicata, sull'intera base imponibile, l'aliquota eventualmente ridotta stabilita a norma dell'art. 17.
4. Allo stesso modo di quanto prescritto al comma 5 del precedente articolo, l'eventuale riduzione di aliquota stabilita a norma dell'art. 17 si applica anche nel caso di cessione in uso gratuito fra comproprietari.
5. Il cedente che intenda usufruire della riduzione di aliquota, di cui al comma precedente, presenta apposita dichiarazione sostitutiva, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune; la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di stipula. Qualora la dichiarazione venga presentata successivamente, la cessione si intende effettuata nel giorno della presentazione della stessa e da tale data verrà applicata l'aliquota eventualmente ridotta approvata ai sensi dell'art. 17.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati o cessazione della cessione. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

7. Sono fatte salve le cessioni in uso gratuito già presentate nei precedenti anni e sottoposte alla precedente disciplina ai sensi del Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2012 e del Regolamento IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2019.

### **ART. 13 ESENZIONI**

1. Sono esclusi dall'Imposta Municipale Propria, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi della l. 208/2015, i terreni agricoli, per effetto del ripristino della classificazione nazionale dei territori su cui insistono terreni agricoli, stabilita con circolare Ministeriale delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, secondo la quale l'esenzione opera su tutto il territorio del Comune di Mariano Comense.
2. Sono in ogni caso considerati terreni agricoli e quindi esclusi dall'imposta, i terreni, benché inclusi in aree utilizzabili a scopo edificatorio, che rispondono ai requisiti di cui all'art 5, comma 1, lett. b).
3. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Allo stesso modo sono esenti gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito al Comune di Mariano Comense, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statuari.
4. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
5. Sono altresì esclusi gli immobili posseduti dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 504/1992 (enti pubblici e privati, diversi dalle società e con esclusione dei partiti politici indipendentemente dall'utilizzo degli immobili, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale), nonché gli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5, D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
6. Sono parimenti esenti dall'imposta, a decorrere dal 01/01/2018 e sino all'entrata in vigore delle disposizioni del Tit. X del Codice del Terzo Settore e quindi alla piena operatività del Registro Unico Nazionale, gli immobili posseduti ed utilizzati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte nei relativi registri di legge, sempreché siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività descritte al comma precedente, con modalità non commerciale
7. Ai fini della natura non commerciale dell'ente e dell'attività svolta ed indipendentemente dalle disposizioni statutarie dei singoli enti, associazioni e organizzazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 117/2017.
8. Le esenzioni di cui ai commi 3 e seguenti del presente articolo spettano:
  - per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma,
  - esclusivamente in caso di identità tra possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario e soggetto utilizzatore,
  - solo a condizione che siano rispettati i presupposti e le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 1/2012, conv. con modificazioni con l. 27/2012.
9. Rimangono soggetti all'imposta, gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli enti e organizzazioni o associazioni di cui ai commi 5 e 6, destinati allo svolgimento di attività che non hanno le caratteristiche di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 117/2017, beneficiando, nei limiti di cui al comma 756 dell'art. 1 della l. 160/2019, e comunque sino all'adozione del decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui allo stesso comma, della riduzione di imposta eventualmente stabilita dal Comune, applicando l'aliquota riservata ai fabbricati della categoria catastale di appartenenza.

#### **ART. 14**

#### **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi, che non hanno le caratteristiche degli alloggi sociali di cui alla lett. b., comma 2, art. 6, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. A quest'ultima fattispecie viene applicata l'aliquota espressamente riservata dal Comune, nei limiti di cui al comma 756 dell'art. 1 della l. 160/2019, e comunque sino all'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui allo stesso comma.

#### **ART. 15**

#### **RIDUZIONE PER LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO**

1. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 18, è ridotta al 75%.
2. Ai fini di tale riduzione d'imposta, il contribuente attesta l'applicazione del canone concordato, presentando Dichiarazione IMU entro i termini di legge, secondo quanto disposto all'art. 19, allegando l'attestazione rilasciata da organizzazione firmataria dell'accordo, relativamente alla rispondenza del contenuto del contratto sia sotto il profilo economico che normativo, all'Accordo territoriale.
3. Il contribuente che intenda usufruire della riduzione può presentare, in alternativa, apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, allegando copia della registrazione del contratto e medesima attestazione; la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione, la riduzione potrà trovare applicazione solo a partire dall'annualità per la quale non risultano ancora scaduti i termini di presentazione.

#### **ART. 16**

#### **AGEVOLAZIONI IN OCCASIONE DI EVENTI CALAMITOSI O ALTRE SITUAZIONI DI EMERGENZA**

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'imposta potrà essere applicata in forma ridotta ai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o da situazioni di pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica o altri eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio, indipendenti dalla loro volontà o attività.

2. Allo stesso modo e per le medesime motivazioni, di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della l. 160/2019, potrà essere stabilita la non punibilità per tardivo versamento, qualora il soggetto passivo vi provveda entro una data certa individuata con il provvedimento di cui al successivo comma 3.
3. Le modalità di individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo potranno essere oggetto di atto d'indirizzo della Giunta Comunale, ratificato in Consiglio, o di approvazione in sede di Deliberazione delle aliquote da parte del Consiglio Comunale per l'anno di riferimento.
4. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di procedere al recupero dell'imposta e delle sanzioni e interessi, qualora non siano rispettati i limiti e le condizioni richieste a norma del comma precedente.

## **TITOLO IV – ALIQUOTE, VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

### **ART. 17 ALIQUOTE**

1. Alla base imponibile, come definita nel presente Regolamento si applicano le aliquote e le detrazioni, previste dalle legge e come eventualmente modificate, nei limiti e con le modalità di cui al comma 756 dell'art. 1 della l. 160/2019, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e, a decorrere dal 2021, completa del prospetto, predisposto tramite decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della medesima legge, una volta che questo sia stato emanato.
2. La deliberazione deve essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di esplicitare i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In mancanza di deliberazione o di pubblicazione, sono confermate le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
4. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni del presente Regolamento, o tra il prospetto e la deliberazione delle aliquote, prevale quanto stabilito dal prospetto.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce l'aliquota ordinaria per il Comune di Mariano Comense e le altre differenti aliquote, nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

### **ART. 18 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto si computa per intero. Il giorno di trasferimento resta interamente in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta integralmente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno di riferimento è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo ovvero tramite bollettino postale a cui si applicano le medesime disposizioni in quanto compatibili, ovvero ancora tramite la piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del codice dell’Amministrazione Digitale.

3. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato a norma dell’art. 17.
4. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
5. Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 5 dell’art. 12 è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 763 dell’art. 1 della l. 160/2019.
6. Per i beni immobili sui quali siano costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni di edificio, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, sono tenuti al versamento per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, il curatore o il commissario liquidatore entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
7. Si considerano regolarmente effettuati, nella forma della compensazione, i versamenti effettuati:
  - da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
  - in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della presentazione della dichiarazione di successione.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento non è dovuto quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad euro 10,00 (dieci euro).

## **ART. 19 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dell’imposta presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. I soggetti di cui al comma 5 dell’art. 13 sono tenuti, al fine di godere dell’esenzione ivi prevista, a presentare annualmente la dichiarazione IMU, secondo il modello a ciò predisposto tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IMU, secondo le modalità e lo schema di modello approvati con il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, ai sensi del comma 769 dell’art. 1 della l. 160/2019, Decreto ministeriale del 29 luglio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il nuovo Modello di Dichiarazione IMU /IMPi, permane, al di là dei casi previsti espressamente dalla legge o dallo stesso decreto, nei soli casi di variazioni rilevanti ai fini dell’imposta, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare e, comunque, in tutti i casi in cui non siano individuabili la soggettività passiva del contribuente e/o il presupposto

impositivo e/o ai fini costitutivi delle agevolazioni/riduzioni/esenzioni previste dalla legge o dal regolamento. A tali fini e per le stesse motivazioni, in alternativa alla dichiarazione IMU, dovrà essere presentata apposita dichiarazione anche sui moduli appositi predisposti dal Comune.

## **ART. 20 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a comunicare al richiedente l'accoglimento o il diniego della richiesta entro 90 giorni dalla presentazione della stessa.
3. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle Entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento sino al giorno di emissione dell'atto di rimborso da parte dell'Ufficio preposto.
5. Su richiesta del contribuente, dopo aver verificato l'effettivo diritto al rimborso, l'importo da restituire può essere compensato sulle annualità d'imposta successive.
6. E' possibile la compensazione tra i diversi tributi comunali.
7. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito, né la compensazione con annualità pregresse oggetto di accertamento d'ufficio o in rettifica, anche già emessi.
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
9. Contro il diniego espresso o tacito è ammesso ricorso ai sensi di legge.

## **ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, viene designato il funzionario responsabile dell'imposta, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative agli stessi tributi, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Si applica quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

## **ART. 22 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dei tributi. A tal fine il funzionario responsabile può:
  - a. inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. inviare motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti, documenti, comprese le planimetrie dei locali o aree;
  - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
  - d. disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili ai tributi, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

- e. utilizzare dati acquisiti per altro tributo;
  - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  - g. richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
    - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
    - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 23, del presente regolamento.
3. In caso di mancata risposta al questionario di cui alla a), trova applicazione l'art 1, comma 698 della l. 147/2013, tuttora vigente.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla predetta rilevazione, di cui alle lett. b) e d), l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 codice civile.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare apposita dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo principale del contribuente di adempiere anche in assenza di detto invito. Si applica quanto disposto al Capo VIII del vigente Regolamento delle Entrate, relativamente alle misure preventive di contrasto all'evasione fiscale.
6. I suddetti uffici, per le finalità di cui al presente articolo, sono tenuti a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi copia o elenchi riepilogativi dei provvedimenti di cui al comma precedente.
7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, e dei commi 792 e seguenti della l. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento potrà riguardare anche più annualità, se in presenza della medesima violazione e sanzione.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o per acquiescenza agli stessi tramite pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi, o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Si fa luogo ad accertamento per omessa o infedele dichiarazione per tutte le annualità successive sino a che perdura l'inadempimento, che cessa con la presentazione della dichiarazione o, come disposto al comma precedente, al momento dell'intervenuta definitività.
10. Si applica il Capo VII del Regolamento Generale delle Entrate, relativamente all'accertamento esecutivo e alla riscossione coattiva, nonché agli istituti dell'accertamento con adesione e rateazione del dovuto.

### **ART. 23**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta municipale propria, alle prescritte scadenze, viene irrogata, contestualmente all'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a pena di nullità, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, come richiamato dall'art. 1, comma 774 della l. 160/2019. Nel caso

di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 22, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, come richiamate ai commi 775- 776 dell'art. 1 della l. 160/2019.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 24**

#### **POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della l. n. 145/2018, si prevede che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento su IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, venga destinato nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento al:

- potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate suddette,
- trattamento accessorio del personale ivi dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

2. Ai fini di quanto disposto al primo comma occorre che il bilancio di previsione per l'anno di riferimento sia stato approvato nei termini di legge ordinari o prorogati.

3. Il maggior gettito accertato e riscosso nell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, devono risultare dal rendiconto approvato.

4. Il compenso incentivante, di cui alla lettera b) del primo comma, deve essere inserito nella contrattazione collettiva. E' comunque escluso qualora l'attività di accertamento sia stata affidata in concessione.

5. La giunta comunale, in sede di definizione degli indirizzi finalizzati alla sottoscrizione del contratto decentrato e/o nell'ambito del piano della performance, definisce annualmente la misura di cui al comma 1.

### **ART. 25**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

### **ART. 26**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.



**ART. 27**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua in relazione alle modificazioni della normativa nazionale, laddove non necessario ed opportuno l'intervento delle proprie facoltà nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'imposta relativa alle annualità pregresse ed in particolare le norme del Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2019, che troverà applicazione per gli anni pregressi sino al 31.12.2019 ancora accertabili, rimborsabili o oggetto di contenziosi ancora in corso o ancora ravvedibili secondo le nuove norme di legge e del vigente Regolamento Generale delle Entrate.